

**REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO FORNITORI**

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 09 del 19 Dicembre 2016

FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI

Art. 1

Istituzione e ambito di applicazione

1. È istituito l'elenco dei fornitori per le procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare i requisiti che devono essere posseduti dai fornitori e prestatori di servizi al fine di ottenere l'iscrizione all'elenco, nonché la documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti, nonché di individuare i fornitori per i quali risultino preliminarmente comprovati i citati requisiti dichiarati dagli stessi ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
3. Nell'ambito dell'elenco, ANCI Lombardia, può individuare i soggetti da invitare alle singole procedure.
4. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 2 – Durata dell'iscrizione

1. L'iscrizione ha durata quinquennale, con decorrenza dalla data di inserimento nell'elenco comunicata da ANCI Lombardia all'operatore economico interessato, salva la verifica annuale – a campione – dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

ART. 3 – Soggetti ammessi

Sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco dei fornitori di ANCI Lombardia, previo accertamento del possesso dei requisiti ai sensi del successivo art. 5 comma 2, i seguenti soggetti:

- a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b. i liberi professionisti, singoli o associati;
- c. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del "Codice Appalti";
- e. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del "Codice Appalti";
- f. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del "Codice Appalti";
- g. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37 del "Codice Appalti";
- h. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del "Codice Appalti";
- i. operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

- j. tutti gli altri soggetti, individuali o collettivi che, pur non essendo esplicitamente previsti nelle categorie precedentemente elencate, svolgano attività economica in materia di servizi e forniture di beni e siano idonei a divenire affidatari di contratti pubblici.

ART. 4

Categoria di specializzazione e classi di importo

1. I fornitori sono iscritti per categorie di specializzazione. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di beni prodotti o forniti ovvero servizi offerti. (allegato 1)
2. Le classi d'importo all'interno di ciascuna categoria di specializzazione sono le seguenti:
 - a) Classe 1 fino a € 40.000,00 esclusa IVA;
 - b) Classe 2 da € 40.000,01 fino a € 209.000,00 esclusa IVA.
3. Gli importi di cui al comma 2 si intendono automaticamente aggiornati in adeguamento alla normativa vigente in tema di contratti pubblici

ART. 5

Requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, dei fornitori e dei prestatori di servizi.

1. L'operatore economico che richiede l'iscrizione nell'elenco, sarà tenuto ad indicare, per ciascuna categoria merceologica per la quale l'iscrizione viene richiesta, l'importo complessivo dei servizi e/o forniture, analoghi a quelli per i quali richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari.
2. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato di cui al precedente comma 1 devono essere rapportati al periodo di attività svolta.
3. L'operatore economico che richiede l'iscrizione nell'elenco sarà tenuto ad indicare tutti i rapporti di natura lavorativa avuti con enti pubblici e privati negli ultimi tre esercizi finanziari.

Art. 6

Presentazione delle domande

1. Gli operatori economici devono presentare ad ANCI Lombardia apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti. L'invio della domanda d'iscrizione comporta l'accettazione integrale della presente disciplina.
2. I soggetti che intendono iscriversi nell'elenco dei fornitori dovranno presentare domanda, secondo lo schema allegato (allegato 2), corredata dalla documentazione di cui al successivo comma 3.
ANCI Lombardia provvederà – entro 30 giorni – dalla ricezione della domanda alla validazione dei requisiti e alla registrazione all'interno dell'elenco di pertinenza consultabile nell'apposita sezione sul sito.
3. La domanda di iscrizione dovrà essere corredata da una copia del documento di identità del dichiarante, nonché da una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, concernente il fatturato globale dell'operatore economico e l'elenco dei principali servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi.
4. La domanda di iscrizione dovrà essere trasmessa ad ANCI Lombardia, completa di tutta la documentazione obbligatoriamente richiesta a corredo, mediante consegna a mano, ovvero spedizione a mezzo raccomandata AR indirizzata ad ANCI Lombardia Via Rovello n. 2, 20121 Milano, oppure via pec e firmata digitalmente al seguente indirizzo info@pec.anci.lombardia.it.
5. ANCI Lombardia si riserva di effettuare controlli – a campione – rispetto alle dichiarazioni rese, nonché di richiedere integrazione alla documentazione e certificati o attestazioni rilasciati dai soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali è stato reso il servizio o la fornitura. L'operatore economico entro 10 giorni dalla richiesta di integrazione deve produrre tutta la documentazione, a pena di cancellazione dall'elenco.

Art. 7

Tenuta e aggiornamento dell'elenco

1. I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente, anche a mezzo fax o pec, ogni variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese.
2. I soggetti potranno verificare l'avvenuto inserimento nell'elenco consultando il sito internet della Associazione.

Art. 8

Cancellazione dall'elenco.

1. La cancellazione dei soggetti dall'elenco avverrà nel caso risulti che:
 - a) l'impresa abbia perso anche uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco dei fornitori;
 - b) nell'arco dell'anno di iscrizione siano state applicate all'impresa almeno tre penali per inadempimento agli obblighi contrattuali;
 - c) sia stata accertata la negligenza dell'impresa o la malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - d) l'impresa si trovi in liquidazione o abbia cessato l'attività;
 - e) l'impresa non abbia tempestivamente prodotto la documentazione richiesta da ANCI Lombardia ad integrazione della documentazione precedentemente presentata;
2. Il Responsabile del procedimento valutate le circostanze provvederà alla cancellazione dall'Elenco, la quale verrà comunicata al soggetto iscritto.
3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta del soggetto iscritto che andrà inviata mediante raccomandata a/r o pec al responsabile del procedimento.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice della Privacy", si informa che ANCI Lombardia tratterà i dati personali forniti dai

soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori per le finalità di creazione e gestione dell'Elenco medesimo.

2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
4. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
5. L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.
6. Titolare dei dati è ANCI Lombardia.
7. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati in oggetto potrà essere indirizzata al Titolare.

Art. 10 Pubblicità

1. Il presente regolamento verrà reso noto attraverso la pubblicazione sul sito web della Associazione.